(N. 1393)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla VIII Commissione permanente (Trasporti, comunicazioni, marina mercantile) della Camera dei deputati nella seduta del 17 novembre 1950 (V. Stampato N. **1314**)

presentato dal Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni

(SPATARO)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(PICCIONI)

col Ministro del Tesoro

(PELLA)

e col Ministro della Marina Mercantile

(SIMONINI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA IL 24 NOVEMBRE 1950

Modificazione degli articoli 178, 269 e 270 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'articolo 178 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, è sostituito come segue:

Art. 178. – « Chiunque stabilisce o esercita un qualsiasi impianto telegrafico, telefonico o

radioelettrico, senza avere prima ottenuto la relativa concessione, è punito, salvo che il fatto costituisca reato punibile con pena più grave:

1º con l'ammenda da lire 10.000 a lire 100.000 se il fatto riguarda gli impianti telefonici e telegrafici;

2º con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000 se il fatto riguarda gli impianti radioelettrici.

« Ai contravventori si applica inoltre una

sopratassa pari a venti volte la tassa corrispondente alle comunicazioni abusivamente effettuate calcolata secondo le tariffe vigenti, con il minimo di lire 20.000 ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'articolo 269 del Codice postale e delle telecomunicazioni è modificato come segue:

«I trasgressori agli articoli 253 e 255 sono puniti con l'arresto da tre mesi a sei mesi e con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000.

« Chiunque usi impianti o apparecchi telegrafici telefonici o radioelettrici per finalità e in località diverse da quelle indicate negli atti di concessione o di licenza, sarà punito, qualora il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da lire 20.000 a lire 200.000. Al contravventore si applica inoltre la sopratassa stabilita dal secondo comma dell'articolo 1 della presente legge.

« Le sanzioni previste dal comma precedente si applicano a coloro che hanno eseguito comunicazioni abusive servendosi di impianti comunque autorizzati per Amministrazioni statali, in solido con quelli che hanno profittato delle comunicazioni stesse».

Art. 3.

Chiunque detiene apparecchi radiotrasmittenti senza averne fatta preventiva denuncia all'autorità locale di pubblica sicurezza ed al Ministero delle poste e telecomunicazioni è punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 100.000. Il possesso della licenza di fabbricazione ha valore di denuncia.

Art. 4.

L'articolo 270 del Codice postale e delle telecomunicazioni è modificato come segue:

« Chiunque importa apparecchi radioelettrici o parti di essi senza pagare le tasse previste dall'articolo 265 del Codice suddetto è punito – salvo che il fatto costituisca reato punito con pena più grave – con l'ammenda da tre a dieci volte l'ammontare della tassa non pagata».

Art. 5.

Le sanzioni previste dai precedenti articoli 1 e 3 si applicano anche se i fatti siano commessi a bordo di navi nazionali quando gli apparecchi o impianti predetti non siano omologati o tollerati secondo le particolari norme che regolano i servizi radiomarittimi.

Indipendentemente dall'azione penale l'Amministrazione può provvedere direttamente a spese del contravventore a rimuovere l'impianto abusivo ed al sequestro degli apparecchi.

Art. 6.

Chiunque, anche se munito di regolare licenza, usi nelle radiotrasmissioni nominativi falsi o alterati o soprannomi non dichiarati, è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 200.000 se il fatto non costituisca reato più grave.

Alla stessa pena è sottoposto chiunque usi nelle stazioni radioelettriche una potenza superiore a quella autorizzata dalla licenza o ometta la tenuta e l'aggiornamento del registro di stazione.

Art. 7.

Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto coi Ministri del tesoro, dell'interno, della difesa e dell'industria e del commercio, saranno emanate, in quanto necessarie, le norme relative all'impianto ed esercizio di stazioni per radioamatori.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.